

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2013**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FIANDROTTI, ALBERINI, AMODEO, BECCHETTI, CONTU, CRESCO, FERRARI GIORGIO, FERRARI MARTE, FINCATO GRIGOLETTO, FIORI, FORNER, IANNIELLO, LANFRANCHI CORDIOLI, LUCCHESI, MELELEO, MEMMI, MENSORIO, MUSCARDINI PALLI, PARLATO, PELLEGATTA, POTÌ, SANZA, SEPPIA, STEGAGNINI, TEDESCHI, TEMPESTINI, TRAPPOLI, VIRGILI, ZOPPI

*Presentata il 2 agosto 1984***Istituzione della scuola di medicina orientale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso degli ultimi dieci anni, superando le barriere nazionali e continentali, l'antichissima cultura dell'oriente, già ampiamente presente in Europa a livello accademico, ha cominciato a diffondersi a livello di *mass-media* e di cultura popolare. In Europa si è così riaperto quell'interscambio che dal medioevo ha fornito praticamente alla nostra scienza le basi tecniche per l'ulteriore sviluppo; attualmente il flusso dall'oriente non è di tecnologia, ma di scienza e cultura relative all'uomo, quindi es-

senzialmente umanistico. Ma proprio questo fatto, per l'alta ricettività e sensibilità del contesto, richiede sia un attento esame della serietà delle discipline che vanno diffondendosi, specie quelle relative alla struttura psicosomatica dell'uomo ed alla sua salute, sia, quando queste abbiano già messo radici, un loro corretto apprendimento ed uso da parte degli operatori.

La disinformazione dovuta alla distanza ed alle difficoltà linguistiche, porta, nel campo delle tecniche ed arti psicosomati-

che, dinamiche e statiche, a che l'opinione pubblica consideri normali dei comportamenti aberranti.

La ginnastica terapeutica cinese, la fisioterapia, con tutte le tecniche affini, dinamiche e statiche, vengono praticate in Cina e negli altri paesi limitrofi presso centri autorizzati od ospedalieri, con istruttori qualificati in possesso di titoli adeguati, con esperienze almeno decennali.

Queste tecniche sono usate ufficialmente da migliaia di anni per la cura di malattie croniche, sia psichiche sia somatiche, con eccellenti risultati ed una vera esperienza empirica. In Italia le stesse sono praticate da operatori, titolati o meno, che hanno esperienze o molto indirette, oppure raccolte per la gran parte in tempi assolutamente insignificanti.

Accanto ai pochi qualificati, si ha una pletera di personaggi impreparati, operanti per lo più a fini strettamente economici, bottegai della salute psichica e fisica, che nel migliore dei casi illudono i soggetti, nel peggiore li danneggiano. Così tecniche e scienze di ampio respiro e beneficio sociale, collaudate dall'esperienza dei secoli, ottimo sistema di equilibrio per la nostra civiltà industriale, sono insterilite e rese dannose, coi relativi danni d'effetto secondario a livello umano e sociale.

Uguali problematiche ritroviamo in rapporto alla miriade di diete e panacee universali tratte malamente dalla dietetica e farmacopea orientale.

Anche la vera e propria medicina tradizionale orientale, praticata ormai estesamente da molti anni nel nostro paese, soffre le carenze dovute alla distanza ed alla difficoltà di raggiungere le sorgenti di questa scienza, nonché la scarsa preparazione e serietà di molti operatori.

In oriente una discreta preparazione in medicina tradizionale si acquisisce con un periodo di studio e tirocinio, presso centri e maestri qualificati, almeno decennale. In caso contrario vi è il pericolo di toccare malamente canali e centri che la scienza occidentale è ancora lontana dal conoscere con nozione di causa.

Per ovviare a questo stato di fatto e regolare in modo benefico per la società l'espansione di queste nuove scienze e tecniche, è necessaria la creazione di una struttura di insegnamento che faccia propria l'esperienza empirica millenaria dell'oriente, inserendola in modo costruttivo e non stravolgente nel corpo della scienza galileiana occidentale.

Questo è possibile con la creazione di una scuola di medicina orientale in Italia. Questa scuola, partendo dal prezioso bagaglio di esperienza accumulata dal Centro di medicina orientale dell'ISMEO (Istituto statale per il medio ed estremo oriente) di Roma e di analoghi centri pubblici quale il CESMEO (Centro piemontese di studi sul medio ed estremo oriente) di Torino, in collegamento con le più valide scuole d'oriente, può costituire l'inizio di un insegnamento di queste discipline veramente valido culturalmente e scientificamente, fuori da mistificazioni e provincialismi pseudo scientifici, fornendo nello stesso tempo una regola in un campo caotico e fumoso.

La sede ottimale per la scuola è definita in relazione ai nuclei scientifici ed operativi esistenti, quindi a Roma e Torino.

La creazione della scuola non incide sul bilancio dello Stato in quanto il bilancio della stessa è coperto interamente dal comitato promotore.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

SCUOLA DI MEDICINA ORIENTALE

ART. 1.

È istituita, in Torino, la Scuola di medicina orientale, ai sensi dell'articolo 20, terzo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

La scuola si articola nelle due unità operative di Torino e Roma.

ART. 2.

La Scuola ha per fine l'insegnamento della medicina tradizionale orientale (cinese, indiana, tibetana), della farmacopea tradizionale orientale, della fisioterapia tradizionale orientale, delle arti e discipline e scienze collegate.

La Scuola preserva nella loro purezza originaria le radici culturali e scientifiche delle dottrine mediche orientali. A questo scopo la Scuola fa sempre riferimento alle scuole mediche orientali originarie che non presentino interruzioni od apporti estranei nel corso della storia. Nel contempo la Scuola promuove il progresso delle stesse in rapporto agli strumenti forniti dalla tecnica e dalla scienza occidentale, sempre nel rispetto del corpo organico delle discipline.

La Scuola si propone di fornire la cultura scientifica e tecnica necessarie alla preparazione ed al perfezionamento professionale dei medici e di coloro che intendono operare nel campo della fisioterapia e discipline affini e complementari.

La Scuola è articolata in tre distinti corsi:

a) corso di medicina tradizionale orientale;

b) corso di fisioterapia tradizionale orientale;

c) corso di farmacopea tradizionale orientale.

Oltre ai corsi normali la Scuola istituisce corsi di aggiornamento, preparazione e perfezionamento in discipline comprese nei piani di studio o complementari alle stesse.

ART. 3.

La Scuola ha personalità giuridica ed autonomia amministrativa, finanziaria e didattica, entro i limiti stabiliti dal testo unico del 31 agosto 1933, n. 1952. Essa ha il grado di istituto d'istruzione superiore ed è posta sotto la vigilanza dello Stato esercitata dal Ministero della pubblica istruzione, dal Ministero della sanità e dal Ministero degli affari esteri. Essa ha un proprio bilancio che viene approvato dal consiglio di amministrazione della Scuola.

ART. 4.

I proventi della Scuola sono costituiti dai contributi di enti pubblici e privati, da eventuali contributi dello Stato e dai redditi di lasciti e donazioni, nonché dalle tasse scolastiche.

I contributi per i corsi sono determinati dal consiglio di amministrazione della Scuola.

ART. 5.

La gestione della Scuola è affidata a:

- a) il direttore;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il consiglio direttivo;
- d) il consiglio accademico.

ART. 6.

Il direttore della Scuola è eletto a maggioranza di voti dal consiglio direttivo e

deve essere scelto tra i componenti del consiglio stesso.

Dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

Al direttore della Scuola è attribuita un'indennità di carica fissata dal consiglio di amministrazione.

ART. 7.

Il direttore:

a) ha la rappresentanza legale della Scuola;

b) conferisce in nome della legge ed in virtù dei poteri derivantigli dalla carica i diplomi e gli altri titoli conseguiti nella Scuola e ne autorizza il rilascio;

c) provvede al governo generale della Scuola;

d) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il consiglio direttivo e il consiglio accademico;

e) dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del consiglio direttivo, e prende i provvedimenti di urgenza riferendone al consiglio di amministrazione e, rispettivamente, al consiglio direttivo nella prima successiva adunanza;

f) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme della presente legge.

Il direttore è coadiuvato nella sua opera da tre direttori aggiunti. Il direttore, i direttori aggiunti ed il direttore amministrativo formano la direzione.

Due direttori aggiunti sono responsabili, rispettivamente, della sede di Torino e di Roma, con i poteri di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) del presente articolo.

La designazione del direttore aggiunto responsabile di sede è fatta a maggioranza dal consiglio direttivo.

In caso di assenza o di impedimento il direttore è sostituito dal direttore aggiunto ed in caso di impedimento di quest'ultimo, può delegare a sostituirlo uno

dei professori componenti il consiglio direttivo.

Il direttore può delegare qualcuno dei componenti del consiglio accademico ad esercitare particolari funzioni indicandole esplicitamente nella delega.

ART. 8.

Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal direttore della Scuola, che lo presiede;

b) da un rappresentante dell'Università degli studi di Torino;

c) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

d) da un rappresentante del Ministero della sanità;

e) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

f) da un rappresentante dell'Istituto statale per il medio ed estremo oriente (ISMEO);

g) da un rappresentante del Centro piemontese di studi sul medio ed estremo oriente (CESMEO);

h) da un rappresentante dell'Istituto dell'agopuntura di Shanghai - Cina Popolare;

i) da un rappresentante dell'Associazione medici cinesi tradizionali di Hong-Kong;

l) da un rappresentante del Tibetan Medical Center di Dharamsala - India;

m) da un rappresentante dell'Associazione medici ayurvedici - India;

n) da tre professori eletti dal consiglio direttivo fra i suoi componenti;

o) da un rappresentante *pro tempore* per ciascun ente pubblico o privato che, in seguito a regolare convenzione, si impegni a sovvenire la Scuola con un contributo indicizzato annuo non inferiore a lire cinquanta milioni.

Tutti i membri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

L'opera del consiglio di amministrazione è gratuita. Alle riunioni del consiglio partecipa altresì con funzioni di segretario il direttore amministrativo della Scuola.

ART. 9.

Il consiglio di amministrazione:

- a) ha la gestione amministrativa, economica e patrimoniale della scuola;
- b) delibera, su proposta del consiglio direttivo, sulle modifiche da apportare all'ordinamento della Scuola;
- c) delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;
- d) delibera sugli atti da promuovere ed esperire per la trasformazione e l'incremento del patrimonio della Scuola;
- e) delibera, entro il mese di giugno, su proposta del consiglio direttivo, sul conferimento e sulla conferma degli incarichi di insegnamento;
- f) delibera relativamente allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale con l'osservanza delle norme, delle condizioni e dei limiti previsti dalla legge e dalle disposizioni relative all'ordinamento della Scuola;
- g) delibera i provvedimenti disciplinari a carico del personale;
- h) provvede, sentito il parere del consiglio direttivo, alla redazione ed alla pubblicazione del bando di concorso per l'ammissione ai corsi della Scuola secondo il numero dei posti determinati annualmente;
- i) delibera sugli accordi e scambi culturali e scientifici con l'estero su proposta del consiglio direttivo;

l) istituisce corsi di preparazione, di aggiornamento, di perfezionamento e specializzazione nelle varie discipline contemplate dal piano di studi, in conformità delle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, nonché i corsi speciali di cui all'articolo 2 della presente legge, anche tramite convenzione con gli enti specifici;

m) autorizza spese per l'aggiornamento scientifico e didattico dei docenti, sia in Italia che all'estero e spese per contratti con docenti temporanei;

n) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla presente legge.

Il consiglio d'amministrazione è convocato ordinariamente due volte all'anno, nei mesi di giugno e di novembre, per deliberare sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, e straordinariamente ogniqualvolta il direttore lo ritenga opportuno.

Il direttore annualmente, o quando lo ritenga opportuno, o ne sia richiesto, riferisce al consiglio di amministrazione sull'andamento della Scuola.

Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento di almeno metà dei consiglieri oltre il direttore dell'istituto.

Nella gestione amministrativa e contabile dell'istituto si applicano, in quanto compatibili, le norme in vigore per le università e gli istituti superiori.

ART. 10.

La Scuola ha un proprio consiglio direttivo che è composto:

a) dal direttore che lo presiede;

b) da tre professori universitari di ruolo nominati uno ciascuno dai consigli di facoltà o dai corsi di laurea dell'Università di Torino di medicina, farmacia, lingue e letteratura orientale;

c) da un professore universitario di ruolo nelle Facoltà di Medicina nominato

dall'ISMEO ed esperto in medicina orientale;

d) da un esperto designato dall'associazione dei medici tradizionali cinesi di Hong-Kong-Kowloon;

e) da un esperto designato dal tibetan medical center di Dharmsala - India;

f) da un esperto designato dall'associazione medici ayurvedici (India);

g) dal coordinatore dei corsi sperimentali di ginnastica tradizionale cinese (Tai-chi-Sanfeng), riequilibrio energetico, psicomotricità patrocinati dal comune di Torino e dalla regione Piemonte. Lo stesso assume le vesti di direttore tecnico dei corsi dopo la convenzione di cui all'articolo 28 della presente legge;

h) da tre esperti nominati all'unanimità dai rappresentanti dei finanziatori nel consiglio di amministrazione;

i) da tre professori della scuola nominati a maggioranza dal consiglio accademico;

l) dal direttore-aggiunto responsabile di sede.

Il consiglio dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Alle riunioni del consiglio partecipa altresì con funzioni di segretario il direttore amministrativo della Scuola.

ART. 11.

Il consiglio direttivo:

a) provvede alla gestione didattica, tecnica e disciplinare della Scuola;

b) elegge il direttore dell'istituto ed i tre professori facenti parte del consiglio di amministrazione secondo il disposto degli articoli 6 e 8;

c) delibera sulle norme e sui regolamenti interni per il funzionamento, l'ordinamento didattico e disciplinare della Scuola;

d) delibera sui programmi degli insegnamenti e determina il numero delle ore delle lezioni e la durata dei singoli corsi;

e) propone al consiglio di amministrazione le eventuali modifiche dello statuto;

f) delibera sulle pubblicazioni scientifiche e didattiche, nei limiti degli stanziamenti deliberati dal consiglio di amministrazione;

g) propone al consiglio di amministrazione, entro il mese di giugno, il conferimento o la conferma degli incarichi di insegnamento;

h) nomina i direttori-aggiunti in numero di tre fra i componenti del consiglio stesso e designa fra essi i responsabili di sede.

I direttori-aggiunti durano in carica cinque anni e sostituiscono il direttore stesso, in caso di assenza od impedimento.

Ai direttori-aggiunti è corrisposta a carico del bilancio della Scuola una indennità di carica determinata dal consiglio di amministrazione;

i) provvede affinché siano determinati e pubblicati in tempo utile il calendario generale della Scuola, i programmi dei corsi, l'orario dei singoli insegnamenti, il diario delle sessioni di esame;

l) delibera sulla composizione delle commissioni per gli esami di profitto e di diploma;

m) esercita l'autorità disciplinare sugli studenti e delibera sulle domande da essi presentate per quanto attiene alla carriera scolastica;

n) valuta insindacabilmente i titoli ed il *curriculum* di studenti e studiosi stranieri e decide sulle equipollenze per la carriera scolastica o per i titoli accademici;

o) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalla presente legge.

Il consiglio direttivo è convocato ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente quando occorra.

Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri, oltre al direttore della Scuola.

Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del direttore dell'istituto.

ART. 12.

Il consiglio accademico si compone di tutti i professori dell'istituto e degli altri collaboratori a cui il consiglio direttivo abbia deliberato di conferire una delega per specifiche funzioni ed altresì tre rappresentanti degli studenti, uno per ciascun corso. Esso è convocato dal direttore che lo presiede, ordinariamente ogni tre mesi, straordinariamente quando occorra.

ART. 13.

Il consiglio accademico:

a) elegge i professori che fanno parte del consiglio direttivo secondo quanto disposto dall'articolo 10, lettera i);

b) dà parere su qualsiasi argomento di carattere generale concernente l'ordinamento didattico e disciplinare della Scuola; specificatamente il consiglio accademico approva i piani di studio individuali ed esprime pareri e proposte relativamente ai regolamenti e al piano degli insegnamenti, nonché su ogni altro problema sottoposto dal consiglio direttivo;

c) dà parere sul conferimento degli incarichi di insegnamento;

d) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalla presente legge.

Le votazioni del consiglio accademico avvengono a maggioranza e sono valide con la presenza della metà degli aventi diritto.

ART. 13.

Il personale insegnante della Scuola è nominato, per la durata di un anno accademico o per periodi più brevi, dal direttore, su proposta del consiglio direttivo della Scuola, sentito il consiglio accademico.

Il consiglio direttivo, nel proporre al direttore il conferimento degli incarichi e la stipula dei contratti, tiene conto in modo particolare, date le finalità della Scuola, delle concrete esperienze professionali maturate dai candidati e dell'esperienza didattica acquisita in Italia e all'estero.

Per il conferimento degli incarichi si seguono i criteri vigenti per gli incarichi universitari; per le materie del gruppo tecnico addestrativo valgono i criteri vigenti unicamente per quanto riguarda la pubblicità della domanda.

Il consiglio direttivo propone al consiglio di amministrazione i programmi e le spese per l'aggiornamento scientifico e didattico dei docenti, sia in Italia che all'estero e spese per contratti con docenti temporanei.

CAPO II

CORSO DI MEDICINA TRADIZIONALE
ORIENTALE

ART. 14.

La Scuola, sull'esperienza maturata nelle analoghe scuole orientali, conferisce tre livelli di diploma:

a) diploma di esperto (*vocational*) in medicina orientale dopo tre anni di studi integrati da un periodo di specializzazione professionale non inferiore al semestre, disciplinato secondo le modalità da stabilirsi dal consiglio direttivo sentito il consiglio accademico;

b) diploma di specialista (*professional*) dopo sei anni di studi integrati da

un periodo di specializzazione non inferiore a due semestri, disciplinato secondo le modalità da stabilirsi dal consiglio direttivo, sentito il consiglio accademico;

c) diploma di maestro (*master*) dopo nove anni di studi integrati da un periodo di specializzazione non inferiore a quattro semestri, disciplinato secondo le modalità da stabilirsi dal consiglio direttivo, sentito il consiglio accademico.

Possono essere iscritti al corso di medicina tradizionale orientale i laureati in medicina e chirurgia. Cinque iscrizioni annuali sono riservate a diplomati stranieri in medicina orientale o ad esperti di chiara fama, dopo insindacabile valutazione dei titoli da parte del consiglio direttivo.

Nel caso di chiarissimi maestri della tradizione medica orientale, nell'ambito di collaborazioni o scambi culturali, didattici e scientifici, il consiglio direttivo può permettere l'accesso al diploma superiore (*master*) dopo discussione di una tesi o conferire il diploma *honoris causa*.

ART. 15.

Gli insegnamenti novennali del Corso di medicina orientale sono articolati nei seguenti gruppi di discipline:

a) gruppi di discipline generali teoriche:

1) principi di medicina tradizionale A, I-II-III;

2) principi di medicina tradizionale B, I-II-III;

3) principi di medicina tradizionale C, I-II-III;

4) medicina tradizionale A, I-II-III-IV;

5) medicina tradizionale B, I-II-III-IV;

6) medicina tradizionale C, I-II-III-IV;

7) diagnostica A, I-II-III-IV;

8) diagnostica B, I-II-III-IV;

9) clinica medica A, I-II-III-IV;

- 10) clinica medica B, I-II-III-IV;
 - 11) fisiologia tradizionale A, I-II-III-IV;
 - 12) fisiologia tradizionale B, I-II-III-IV;
 - 13) farmacologia tradizionale A, I-II-III-IV;
 - 14) farmacologia tradizionale B, I-II-III-IV;
 - 15) farmacologia tradizionale C, I-II-III-IV;
 - 16) terapeutica A, I-II-III;
 - 17) terapeutica B, I-II-III;
 - 18) terapeutica C, I-II-III;
 - 19) tecniche di profilassi, I-II-III;
 - 20) psicoterapia A, I-II-III;
 - 21) psicoterapia B, I-II-III;
 - 22) psicoterapia C, I-II-III;
 - 23) geobiologia, I-II-III;
 - 24) fisica generale ed applicata, I-II;
 - 25) diagnostica e terapeutica eterodossa A, I-II-III;
 - 26) diagnostica e terapeutica eterodossa B, I-II-III;
- b) gruppi di discipline tecnico-pratiche:
- 1) fisioterapia orientale, I-II-III-IV-V-VI;
 - 2) terapia rigenerativa, I-II-III;
 - 3) ginnastica medica cinese, I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX;
 - 4) ginnastica medica tibetana, I-II-III;
 - 5) ginnastica medica indiana, I-II-III;
 - 6) tecniche psicoterapiche orientali, I-II-III-IV-V-VI.

Il consiglio direttivo può:

- 1) proporre uno o più incarichi per ciascun gruppo di discipline, motivandone, caso per caso, la scelta ed indicandone la specializzazione e l'articolazione;
- 2) stabilire se i singoli insegnamenti siano impartiti lungo l'intero anno accademico o su un solo semestre.

ART. 16.

Per conseguire il diploma di primo grado in medicina orientale, gli studenti devono superare gli esami relativi a 26 insegnamenti scelti con il seguente criterio:

- a) 18 insegnamenti del gruppo a) di durata annuale;
- b) 8 insegnamenti del gruppo b);

Gli studenti devono sottoporre al consiglio accademico il piano di studi ed ottenerne l'approvazione.

La frequenza ai corsi delle discipline tecnico-pratiche da parte degli allievi è obbligatoria. Sono ammessi all'esame finale coloro che abbiano superato gli esami di cui sopra e una prova pratica di lingua straniera.

L'esame finale di diploma consiste nella preparazione e nella discussione di una dissertazione scritta su di un argomento scelto dallo studente, impostato e svolto in modo da dimostrare l'attitudine e la capacità del candidato ad applicare ad una problematica concreta le conoscenze ed i metodi studiati.

ART. 17.

Per conseguire il diploma di secondo grado in medicina orientale, gli studenti devono superare gli esami relativi a 53 insegnamenti scelti con il seguente criterio:

- a) 37 insegnamenti del gruppo a), di durata annuale;
- b) 16 insegnamenti del gruppo b);

Gli studenti devono sottoporre al Consiglio accademico il piano di studi e ottenerne l'approvazione.

La frequenza ai corsi delle discipline tecnico-pratiche da parte degli allievi è obbligatoria. Sono ammessi all'esame finale coloro che abbiano superato gli esami di cui sopra e una prova pratica di lingua straniera.

L'esame finale di diploma consiste nella preparazione e nella discussione di una dissertazione scritta su di un argomento scelto dallo studente, impostato e svolto in modo da dimostrare l'attitudine e la capacità del candidato ad applicare ad una problematica concreta le conoscenze ed i metodi studiati.

ART. 18.

Per conseguire il diploma di terzo grado in medicina orientale gli studenti devono superare gli esami relativi a 80 insegnamenti scelti con il seguente criterio:

a) 56 insegnamenti del gruppo a) di durata annuale;

b) 24 insegnamenti del gruppo b);

Gli studenti devono sottoporre al consiglio accademico il piano di studi e ottenerne l'approvazione.

La frequenza ai corsi delle discipline tecnico-pratiche da parte degli allievi è obbligatoria. Sono ammessi all'esame finale coloro che abbiano superato gli esami di cui sopra e una prova pratica di lingua straniera.

L'esame finale di diploma consiste nella preparazione e nella discussione di una dissertazione scritta su di un argomento scelto dallo studente, impostato e svolto in modo da dimostrare l'attitudine e la capacità del candidato ad applicare ad una problematica concreta le conoscenze ed i metodi studiati.

ART. 19.

Su domanda motivata dell'interessato o d'ufficio, l'allievo può essere posto fuori corso per uno o più semestri.

Il periodo di studio fuori corso ha il fine di approfondire la preparazione per gli allievi che non hanno potuto seguire una o più materie del corso né superare gli esami relativi nel tempo prescritto. La durata del periodo fuori corso, salvo

motivi da valutare caso per caso dal consiglio accademico, non può superare complessivamente la durata regolare del corso.

Salvo gravi motivi, da determinare come disposto al comma precedente, gli allievi che beneficiano di una borsa di studio o comunque dell'assistenza scolastica e gli allievi ammessi all'esenzione totale o parziale delle tasse decadono dai benefici ove siano posti fuori corso.

CAPO III

CORSO DI FARMACOPEA TRADIZIONALE ORIENTALE

ART. 20.

Presso la Scuola è istituito un corso triennale di farmacopea tradizionale orientale, al termine del quale viene conferito un diploma di tecnico in farmacopea tradizionale orientale, specializzato nelle colture e preparazione della farmacopea tradizionale orientale.

Possono essere iscritti tutti coloro che abbiano i requisiti per l'iscrizione universitaria.

Cinque iscrizioni annuali sono riservate a studenti o studiosi orientali od europei, dopo insindacabile valutazione dei titoli da parte del consiglio direttivo, che può concedere l'ammissione al corso a richiedenti sprovvisti del titolo di scuola media superiore, ma in possesso di titoli scientifici e professionali adeguati, previo superamento di un esame di idoneità.

ART. 21.

Gli insegnamenti triennali del corso di farmacopea tradizionale orientale sono articolati nei seguenti gruppi di discipline:

a) gruppi di discipline generali e teoriche:

- 1) biochimica;
- 2) biochimica vegetale;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 3) botanica I;
 - 4) botanica II;
 - 5) chimica generale ed inorganica;
 - 6) chimica organica I;
 - 7) chimica organica II;
 - 8) farmacognosia I;
 - 9) farmacognosia II;
 - 10) farmacologia I;
 - 11) farmacologia II;
 - 12) farmacopea tradizionale I-II-III-IV-V-VI;
 - 13) fisiologia vegetale;
 - 14) patologia vegetale;
 - 15) biometeorologia;
 - 16) biogeologia I;
 - 17) biogeologia II;
 - 18) micologia;
 - 19) legislazione;
 - 20) principi della farmacopea tradizionale I-II;
 - 21) coltivazioni I-II;
 - 22) fisica generale ed applicata;
 - 23) tecnologia delle piante officinali I-II;
- b) gruppi di discipline tecnico-pratiche:
- 1) laboratorio I-II-III-IV-V-VI;
 - 2) fitopreparazioni topiche I-II-III;
 - 3) tecniche di raccolta e magazzino I-II-III.

Il consiglio direttivo può:

1) proporre uno o più incarichi per ciascun gruppo di discipline, motivandone, caso per caso, la scelta ed indicandone la specializzazione e l'articolazione;

2) stabilire se i singoli insegnamenti siano impartiti lungo l'intero anno accademico o su un solo semestre.

ART. 22.

Per conseguire il diploma di farmacia orientale gli studenti devono superare gli esami relativi a 30 insegnamenti scelti con il seguente criterio:

- a) 22 insegnamenti del gruppo a);
- b) 8 insegnamenti del gruppo b);

Gli studenti devono sottoporre al consiglio accademico il piano di studi e ottenerne l'approvazione.

La frequenza ai corsi delle discipline tecnico-pratiche da parte degli allievi è obbligatoria.

Sono ammessi all'esame finale coloro che hanno superato gli esami di cui sopra e superato una prova pratica di lingua straniera.

L'esame finale di diploma consiste in una preparazione farmacologica e nella preparazione e discussione di una dissertazione scritta su di un argomento scelto dallo studente, impostato e svolto in modo da dimostrare l'attitudine e la capacità del candidato ad applicare ad una problematica concreta le conoscenze ed i metodi studiati.

ART. 23.

Su domanda motivata dell'interessato o d'ufficio, l'allievo può essere posto fuori corso per uno o più semestri. Il periodo di studio fuori corso ha il fine di approfondire la preparazione per gli allievi che non hanno potuto seguire una o più materie del corso né superare gli esami relativi nel tempo prescritto. La durata del periodo fuori corso, salvo motivi da valutare caso per caso dal consiglio accademico, non può superare complessivamente la durata regolamentare del corso.

Salvo gravi motivi da valutare come disposto dal precedente comma, gli allievi che beneficiano di una borsa di studio o comunque dell'assistenza scolastica e gli allievi ammessi alla esenzione totale o parziale delle tasse decadono dai benefici ove siano messi fuori corso.

CAPO IV

CORSO DI FISIOTERAPIA
TRADIZIONALE ORIENTALE

ART. 24.

Presso la scuola è istituito altresì un corso triennale di fisioterapia tradizionale orientale al termine del quale viene conferito un diploma di fisioterapista orientale. Possono essere iscritti coloro che abbiano i requisiti per l'iscrizione universitaria. Cinque iscrizioni annuali sono riservate a studenti o studiosi orientali od europei, dopo insidacabile valutazione dei titoli da parte del consiglio direttivo della Scuola che può concedere l'ammissione al corso a richiedenti sprovvisti del titolo di scuola media superiore, ma in possesso di titoli scientifici e professionali adeguati, previo superamento di un esame di idoneità.

ART. 25.

Gli insegnamenti triennali del corso di fisioterapia tradizionale orientale sono articolati nei seguenti gruppi di discipline:

a) gruppi di discipline generali e teoriche:

- 1) anatomia I-II-III;
- 2) biologia I-II;
- 3) fisica generale ed applicata;
- 4) antropologia I;
- 5) antropologia II;
- 6) fisiologia;
- 7) biomeccanica;
- 8) fisiologia tradizionale I-II-III;
- 9) chinesiologia;
- 10) chinesiterapia I-II-III;
- 11) fisioterapia tradizionale A, I-II-III;
- 12) fisioterapia tradizionale B, I-II-III;
- 13) principi di medicina tradizionale, I-II-III;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 14) igiene;
 - 15) terapia sportiva tradizionale, I-II-III;
 - 16) ortopedia;
 - 17) tecniche psicosomatiche, I-II-III;
 - 18) psicologia, I-II-III;
 - 19) storia della medicina sportiva e fisioterapica;
 - 20) farmacopea fisioterapica e sportiva, I-II-III;
 - 21) biologia dell'ambiente, I-II;
 - 22) istituzioni di diritto pubblico;
- b) gruppi di discipline tecnico-pratiche:
- 1) massaggio tradizionale, I-II-III;
 - 2) fisioterapia applicata, I-II-III;
 - 3) ginnastica medica A, I-II-III-IV-V-VI;
 - 4) ginnastica medica B, I-II-III;
 - 5) ginnastica medica C, I-II-III;
 - 6) tecniche di equilibrio energetico, I-II-III-IV-V-VI.

ART. 26.

Per conseguire il diploma di fisioterapia gli studenti devono superare gli esami relativi a 49 insegnamenti scelti con il seguente criterio:

- a) 34 insegnamenti del gruppo a);
- b) 15 insegnamenti del gruppo b);

Gli studenti devono sottoporre al consiglio accademico il piano di studi e ottenere l'approvazione.

La frequenza di corsi delle discipline tecnico-pratiche da parte degli allievi è obbligatoria.

Sono ammessi all'esame finale coloro che abbiano superato gli esami di cui sopra e superato una prova pratica di lingua straniera.

L'esame finale di diploma consiste in una prova teorico-pratica e nella discussione di una dissertazione scritta su di un argomento scelto dallo studente, impostato

e svolto in modo da dimostrare l'attitudine e la capacità del candidato ad applicare ad una problematica concreta le conoscenze ed i metodi studiati.

ART. 27.

Su domanda motivata dell'interessato o d'ufficio, l'allievo può essere posto fuori corso per uno o più semestri.

Il periodo di studio fuori corso ha il fine di approfondire la preparazione per gli allievi che non hanno potuto seguire una o più materie del corso né superare gli esami relativi nel tempo prescritto. La durata del periodo di studio fuori corso, salvo motivi da valutare caso per caso, dal consiglio accademico, non può superare complessivamente la durata regolamentare del corso.

Salvo gravi motivi da valutare come disposto nel comma precedente, gli allievi che beneficiano di una borsa di studio o comunque dell'assistenza scolastica e gli allievi ammessi all'esenzione totale o parziale delle tasse decadono dai benefici ove siano posti fuori corso.

ART. 28.

I corsi sperimentali di ginnastica tradizionale cinese (Tai-chi-Sanfeng), riequilibrio energetico, psicomotricità, attualmente operativi in Torino sotto il patrocinio del comune di Torino, della regione Piemonte e dell'Istituto di orientalistica dell'Università di Torino, convenzionati e riconosciuti secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 9, lettera l) del vigente statuto, passano sotto la vigilanza della Scuola di medicina orientale uniformandosi alle direttive scientifiche, tecniche e didattiche del consiglio direttivo della Scuola. Il coordinatore dei corsi assume a seguito della stipulazione della convenzione la veste di direttore tecnico dei corsi e fa parte di diritto del consiglio direttivo dell'istituto.